

RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO


UN PASSO INDIETRO?

di *Costanza Fanelli**

Malgrado le dichiarazioni tranquillizzanti fatte da alcuni esponenti del centro destra circa le buone intenzionalità del provvedimento approvato dal Senato sulla cooperazione (valorizzare la “vera cooperazione”) l’oramai famoso art.5 collegato alla legge sulla riforma del diritto societario rappresenta per tutto il movimento cooperativo - cooperazione sociale compresa - un fatto gravissimo.

Intanto per il modo (rivelatore delle vere intenzioni) con cui in poche settimane e a colpi di votazioni si è voluto mettere pesantemente le mani su una materia complessa che affonda le sue radici nella Costituzione e che aveva visto il legislatore in oltre 50 anni di interventi e sviluppi normativi usare una grande cautela e soprattutto un metodo di coinvolgimento delle centrali cooperative. Da sottolineare che in tutti questi anni il nostro paese è stato guardato con grande attenzione da altri paesi proprio per il suo forte movimento cooperativo e per il sistema legislativo che ne aveva consentito lo sviluppo.

La legge che è passata, anche se ha avuto qualche modifica migliorativa su alcune parti, intacca profondamente principi e caratteri della cooperazione italiana che è stata tutelata e sostenuta in Italia per la sua riconosciuta funzione sociale, cioè per la sua modalità e capacità di fare impresa soddisfacendo bisogni sociali ed econo-



mici stando e confrontandosi con il mercato.

Nello schema consolidato della cooperazione italiana la motivazione mutualistica dei soci (lavoratori, produttori, consumatori, nel caso delle sociali operatori sociali, soggetti svantaggiati ecc) che creano e compongono la base associativa si salda e si rafforza con un interesse più generale di categorie e settori della società e del mercato nei cui confronti la cooperativa (da sola o insieme ad altre cooperative) agisce producendo effetti e risultati utili sia ai soci che alla società. Del resto uno dei risultati importanti raggiunti dal movimento cooperativo è stato quello di portare interessi sociali nel mercato diversi da quelli espressi dalle imprese capitalistiche, privilegiando obiettivi quali l’occupazione, la partecipazione dei lavoratori, dei produttori, dei consumatori ai processi produttivi e commerciali.

Il ruolo forte conquistato dalla cooperazione sociale non si spiegherebbe se non ci fosse stata questa “ambizione” dietro ogni cooperativa, sia di tipo A che di tipo B: anche nel Welfare accanto al ruolo dello Stato c’è la necessità di una forte e diffusa rete di soggetti imprenditorialmente capaci, orientati eticamente e socialmente, non subalterni né allo Stato né al mercato, che ricoprono e costruiscono non spazi residuali di risposte a emergenze sociali ma parti rilevanti del nostro Welfare.

In una ottica non limitativa dell'azione sociale e imprenditoriale delle cooperative la legislazione dal 47 ad oggi ha garantito un equilibrio positivo tra vincoli propri di una impresa non lucrativa e quindi non fondata sull'interesse al capitale e benefici riconosciuti, soprattutto sul piano fiscale.

L'accusa di godere di privilegi non ha nessun fondamento così come non ne ha quella di avere creato una situazione di non corretta concorrenza in alcuni settori con le imprese di capitali, tantochè nessuna impresa privata ha mai espresso l'intenzione di diventare cooperativa.

Con l'art.5, certamente ispirato e comunque ben visto da chi vorrebbe vedere l'impresa cooperativa tornare a coprire spazi residuali, magari quelli che l'impresa ordinaria non ha interesse a coprire, delinea una operazione di subdola divisione tra una cooperazione "costituzionalmente riconosciuta" (a cui andrebbero conservati i cosiddetti privilegi fiscali) e una non riconosciuta che indebolisce l'idea unica di impresa cooperativa intesa come impresa diversa da quella capitalistica ma non meno impresa di quella. Con due effetti: il primo di lasciare in mano ad un provvedimento che verrà fatto da questo governo la definizione delle condizioni per rientrare nella categoria tutelata (il cosiddetto carattere mutualistico prevalente); il secondo di creare una categoria di cooperativa non riconosciuta dai connotati contraddittori ed incerti (quali regole e vincoli dovrà continuare a



seguire per chiamarsi ancora cooperativa?) che oltre ad appannare immagine e specificità della forma cooperativa potrà indurre un atteggiamento del tutto opportunistico da parte di coloro che volessero fare cooperative basate esclusivamente sulla domanda: cosa conviene di più?

A correre forti rischi in questa divisione potrebbe essere la stessa possibilità per la cooperativa costituzionalmente riconosciuta di utilizzare, come oggi fa, quegli strumenti che sono stati pensati (socio sovventore, azioni partecipative, ecc) per permettere alle cooperative di disporre di risorse finanziarie in modo trasparente mantenendo la natura di impresa non capitalistica.

Sappiamo quanto la possibilità di avere nella compagine sociale il socio sovventore sia stata importante in molti casi per lo sviluppo e i progetti delle cooperative sociali. Ad aggravare questa ipotesi concorre anche un'altra parte del provvedimento che lascerebbe intendere che quando una cooperativa ricorre a strumenti finanziari come i soci sovventori deve fare riferimento a tutta una serie di aspetti normativi che riguardano le Spa. Su tutti questi aspetti di grande rilievo e impatto per il futuro delle cooperative le centrali cooperative si stanno muovendo con il supporto di esperti della legislazione del settore. Oltretutto per fretta e poca cultura cooperativa molte parti della nuova legge non sono neppure sufficientemente chiare rispetto a quelli che do-

vranno essere i contenuti dei provvedimenti attuativi.

Un altro aspetto inquietante riguarda la possibilità di trasformarsi in impresa lucrativa, possibilità che fino a questo momento non era stata mai presa in considerazione proprio per il valore distintivo di carattere strutturale della impresa cooperativa rispetto ad altre imprese. Rivelando in pieno la cultura sottintesa che considera "vera" impresa solo quella di tipo capitalistico, questo principio, sia pure sottoposto a vincoli (la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici in caso di trasformazione) si delinea per la prima volta una possibile concezione "transitoria" della scelta cooperativa, con due possibili scenari entrambi molto negativi. Il primo riguarda cooperative consolidate che decidono per interesse dei soci attuali di trasformarsi in spa o srl: in questo caso la trasformazione "con procedure semplificate" viene consentita ma il patrimonio accumulato viene devoluto ai Fondi mutualistici.

Resta però ancora imprecisato se stiamo parlando del valore nominale o di quello di mercato del patrimonio e le due cose possono essere assai diverse, configurando comunque un uso privatistico di risorse pensate per uno sviluppo di impresa a beneficio della generalità di soci e persone interessate. Il secondo scenario, forse ancora più insidioso potrebbe interessare cooperative di più recente costituzione dove il problema di rinunciare ad un patrimonio più ridotto potrebbe non essere di grande disin-



centivo ad una prassi da creare cooperative a "tempo determinato" per trarne benefici immediati. Di qui l'azione e la richiesta in particolare della Legacoop che la norma venga abrogata o che si prevedano ulteriori e forti ostacoli alla trasformazione.

Il provvedimento del Governo, come si sa, ha registrato un differenziato modo di porsi delle Centrali cooperative. Legacoop e AGCI hanno giudicato questa legge, anche con le modifiche apportate, un attacco a tutta la cooperazione. La Confcooperative ha scelto una via più morbida, evidentemente anche per lo sconto ricevuto circa la esclusione delle Banche di Credito cooperativo dal provvedimento. Su questo punto invece la Legacoop ha deciso un ricorso in sede di Unione Europea.

Le centrali cooperative, malgrado questo atteggiamento differente, stanno comunque operando per incidere sui decreti delegati in modo che in quella sede si interpretino le norme nel modo migliore e comunque salvaguardando il più possibile alcuni elementi di continuità con le principali leggi in materia di cooperazione.

In particolare i punti più caldi sono: la definizione del concetto di prevalenza, il mantenimento degli strumenti finanziari previsti dalla legge 59, la salvaguardia dei principi democratici (una testa un voto) in relazione ad alcune modifiche di allargamento della possibilità dello strumento della delega. Il primo punto riguarda la questione della mutualità interna che nel-

la legge viene riferita al concetto ambiguo di prevalenza (attività presentemente in favore dei soci o ricorso prevalente delle prestazioni lavorative dei soci). Come si andrà a determinare? Con parametri numerici?

Si sceglierà una soglia (il 51%) riferita a cosa: al rapporto soci/terzi o come è più probabile rispetto al valore delle prestazioni lavorative svolte dai soci? E nel caso delle cooperative sociali basterà il criterio semplicemente numerico del numero dei soci che lavorano per fare rientrare questo tipo di cooperative tra quelle “costituzionalmente riconosciute?” E allora come valutare la prevalente natura esterna delle attività prestate dalla cooperazione sociale in favore di un interesse generale? Come qualcosa che finisce con il collocarle fuori dal mondo della cooperazione a carattere mutualistico?

Tutti interrogativi da non sottovalutare perché potrebbero essere portatori di indirizzi che

potranno incidere sull’assetto normativo delle cooperative sociali.

La cooperazione sociale infatti in tutti questi anni ha fatto il massimo dello sforzo per rimanere collocata, pur con le sue specificità, nella famiglia delle cooperative, evitando pericolose derive verso generiche famiglie di non profit. Anche quando fu approvato il provvedimento sulle ONLUS si lavorò per mantenere intatto lo status giuridico cooperativo della cooperazione sociale, pur creando un rapporto virtuoso con ambiti e interventi che puntavano a fare evolvere e sviluppare un ruolo forte di alcuni soggetti nel settore del Welfare e delle attività a forte connotato sociale e solidaristico.

È’ per questo che la cooperazione sociale non può sentirsi minimamente fuori dal dibattito e dagli sviluppi possibili del provvedimento contenuto nell’art.5 della Legge 366/2001.

*** Responsabile cooperazione sociale Legacoop**

La Costituzione ha tracciato un’idea alta e moderna di società, che pone al centro la persona umana, nelle sue diverse esigenze, doveri ed espressioni. Con l’art. 45 “la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.”